

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2774**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIATI, TASSONE, SANTUZ, MANFREDI MANFREDO,
MEUCCI***Presentata il 7 marzo 1979*

Norme di integrazione della legge 22 luglio 1971, n. 536,
nei confronti dei commissari di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, i Commissari di leva vengono reclutati per concorso dagli ufficiali in servizio permanente e da quelli nelle posizioni di « ausiliaria » e « della riserva ».

Secondo il dispositivo del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, vincitori del concorso a Commissario di leva, vengono transitati nella categoria della ausiliaria sotto la stessa data del decreto di nomina a Commissario di leva. A questi, all'atto del trasferimento in ausiliaria, non sono stati applicati i benefici della legge 22 luglio 1971, n. 536, abrogata con legge 10 dicembre 1973, n. 804 e ripristinata con la legge 5 maggio 1976, n. 187, perché la cessazione dal servizio permanente non è dipesa da una delle cause previste da detta legge ma dall'aver vinto il concorso per Commissario di leva.

Per contro, gli ufficiali vincitori dello stesso concorso, ma provenienti dall'ausiliaria o dalla riserva, hanno fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 all'atto del collocamento in ausiliaria per limiti di età.

Tale disparità di trattamento ha prodotto tra i Commissari di leva situazioni di irragionevole discriminazione perché, tra i vincitori dello stesso concorso, ha penalizzato quelli provenienti direttamente dal servizio permanente per il solo fatto di essere transitati, senza interruzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali in servizio permanente a quello dei Commissari di leva.

Detta disparità ha avuto ripercussioni, inoltre, anche sull'iter complessivo della carriera dei predetti ufficiali perché essi, non avendo goduto della promozione di cui alla citata legge 22 luglio 1971, n. 536, hanno fruito della sola promozione in au-

siliaria prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, raggiungendo, pertanto, un grado in meno rispetto ai Commissari di leva provenienti dall'ausiliaria o dalla riserva.

La presente proposta persegue, quindi, lo scopo di eliminare la predetta discriminazione estendendo i benefici di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, anche ai Commissari di leva provenienti direttamente dal servizio permanente con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ma senza effetti di carattere economico.

Si tratta, in sostanza, di un atto di giustizia inteso a riparare un'iniquità prodotta dalla carenza del dispositivo della legge 22 luglio 1971, n. 536, nei riguardi di una minoranza che, se negletta dal legislatore, finirebbe per essere oggetto di una ingiustificata discrepanza di trattamento, sul piano giuridico e morale, nell'ambito della stessa categoria professionale.

Il provvedimento non comporta alcun onere per l'erario perché produce effetti solamente giuridici con esclusione esplicita di qualsiasi beneficio di carattere economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici, già previsti dagli articoli 1 e 4, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, spettano anche agli ufficiali in servizio permanente collocati in ausiliaria perché vincitori del concorso a Commissario di leva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 43.

ART. 2.

La promozione al grado superiore prevista dall'articolo 1 della predetta legge 22 luglio 1971, n. 536, viene concessa dal giorno precedente a quello del collocamento in ausiliaria dell'ufficiale in servizio permanente, perché nominato Commissario di leva, ed esclude qualsiasi beneficio di carattere economico.

Detta promozione, non comportando benefici di carattere economico, è compatibile con l'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 22 luglio 1971, n. 536.